CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0013226 - 01/10/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 01 OTT. 2015

Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Alessandria
Via Legnano, 23
15100 Alessandria

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 203/2015 – Decorrenza esecutività provvedimento disciplinare

Con riferimento al Vs. quesito del 09.09.2015 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 12519 del 15.09.2015), con il quale si chiede:

a) a quale data far risalire la decorrenza effettiva del provvedimento in caso di mancato ricevimento della comunicazione di adozione della delibera;
b) quando comunicare a tutti gli enti preposti la delibera di adozione del provvedimento affinché la decorrenza dello stesso coincida per l'interessato e per gli enti stessi;
c) se la decisione abbia esecutività immediata ovvero se occorra attendere lo spirare del termine per il ricorso al fine di rendere applicabile la sanzione;

si osserva quanto segue.

In relazione al quesito sub a), si precisa preliminarmente che, nel caso in cui i provvedimenti disciplinari siano stati assunti all'esito di procedimenti aperti ai sensi del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale in data 11-12 novembre 2009, la delibera è immediatamente esecutiva con decorrenza dalla notifica del provvedimento all'incolpato, mentre, qualora i provvedimenti siano stati assunti in virtù di procedimenti disciplinari aperti dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale in data 18-19 marzo 2015, in vigore dal 1° giugno 2015, ai sensi dell'art. 26, comma 3 "*Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento*".

In caso di mancato ricevimento della comunicazione da parte dell'incolpato, ad esempio ove la raccomandata non sia stata ritirata, si consideri quanto disposto dall'art. 8 della Legge n. 890 del

20 novembre 1982, la quale disciplina le notificazioni di atti e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. In particolare, il suddetto art. 8, comma 4, dispone che "*la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore*".
Al riguardo, si specifica che "*la data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma*", si riferisce alla raccomandata a.r. con la quale l'agente postale dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale, corredando l'avviso di tutte le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 8, con espresso invito a provvedere al ricevimento del piego mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
L'art. 8 in parola stabilisce che, nel caso in cui l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna. Eseguito il deposito, l'agente postale provvede ad inviare al destinatario, con raccomandata a.r., l'avviso sopra riportato.
Si ritiene pertanto che, in considerazione del mancato ritiro da parte del destinatario della raccomandata del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, la notifica di quest'ultima debba comunque ritenersi perfezionata allo spirare del termine sopra indicato.
Nel caso in cui il soggetto si rendesse irreperibile, il Consiglio di Disciplina potrebbe optare per la notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario, attese le maggiori garanzie che tale modalità assicura. La notificazione effettuata dall'Ufficiale Giudiziario si intenderà perfezionata secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Con riguardo al quesito sub b), si rileva che la delibera di adozione del provvedimento deve essere contestualmente notificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. n. 139/05, "*entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero della giustizia*", a prescindere dalla data di esecutività del provvedimento in capo all'incolpato.

Infine, in merito al quesito sub c), si rinvia a quanto dianzi esposto al punto a), con riguardo al diverso regime tra precedente e nuovo Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Con i migliori saluti

Francesca Maione